Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 gennaio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2029.

Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato, nel testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1963

SEGNI

LEONE — FOLCHI — BOSCO — RUMOR — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 73. — VILLA

Schema di regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161 sulla revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 1.

La domanda per ottenere il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, di cui all'art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo insieme all'esemplare integrale del film da esaminare completo di colonna sonora. La domanda va redatta in duplice copia su modello conforme all'allegato *A* del presente regolamento.

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore, dall'importatore o dal distributore e, trattandosi di società, dal soggetto che ne ha la rappresentanza.

La domanda deve contenere:

a) l'indicazione del richiedente e, trattandosi di società, del soggetto che ne ha la rappresentanza;

b) il domicilio o la sede del richiedente e, nell'ipotesi di società, del rappresentante;

c) il nome o la denominazione del produttore o la sua nazionalità;

d) l'indicazione del titolo del film, dei sottotitoli e delle scritture in esso comprese nello stesso ordine in cui si susseguono;

e) la particolareggiata descrizione del soggetto;

f) la lunghezza in metri della pellicola;

g) l'indicazione del tipo della pellicola,

h) la dichiarazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 11, che trattasi di film sottoposto per la prima volta alla revisione.

I titoli, i sottotitoli, le scritture e i dialoghi dell'esemplare del film da esaminare debbono essere espressi in lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purchè nella stessa pellicola sia contenuta in forma scritta

la contestuale e fedele traduzione in lingua italiana. Essi sono *sottoposti a revisione ai fini dell'accertamento* della loro corrispondenza al buon costume.

Alla domanda deve essere allegato in quattro copie il testo integrale del dialogo contenuto nel film. Per i film esteri in edizione originale devono essere esibiti, nello stesso numero, anche i relativi dialoghi nella traduzione in lingua italiana.

Art. 2.

La domanda per ottenere il nulla osta per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, *come unico programma od accumunati a proiezione cinematografica*, di cui all'art. 12 della legge, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Alla domanda debbono essere allegati quattro esemplari a stampa, o dattiloscritti, del lavoro teatrale uniformi nel l'ordine di impaginazione.

Qualora si tratti di testi dialettali o di lavori rappresentati in lingua straniera devono essere esibiti due copioni originali nel dialetto o nella lingua straniera e tre esemplari delle rispettive traduzioni integrali in italiano.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la presentazione della domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 11 della legge, il provvedimento d'ammissione alle rappresentazioni teatrali dei minori degli anni 18.

Art. 3.

Le domande di cui ai commi primo ed ultimo dell'articolo precedente devono essere sottoscritte dal titolare del nulla osta di agibilità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla compagnia interessata, ovvero dall'impresario responsabile dell'attività del complesso professionale o dal direttore della compagnia filodrammatica o del complesso dilettantistico costituito per rappresentazioni occasionali.

Ove le rappresentazioni teatrali siano promosse ed allestite per iniziativa di enti, associazioni o comitati, le domande devono essere sottoscritte dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'ente, ovvero la presidenza o la direzione della associazione o del comitato.

Le *domande devono contenere* la indicazione del domicilio dell'istante.

Art. 4.

Con le domande di cui agli articoli 1 e 2 si deve altresì informare l'Amministrazione se il richiedente del nulla osta del film o del lavoro teatrale e l'autore dell'opera in revisione intendano essere uditi dalla Commissione ai sensi dell'art. 4 della legge.

Art. 5.

Alle domande di cui agli articoli precedenti deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa per la revisione del film o del copione.

Qualora si chieda la revisione di film esteri deve essere altresì prodotto il documento comprovante il pagamento di eventuali diritti di confine.

Art. 6.

Il pagamento della tassa dà diritto ad un solo esame in prima istanza od in grado di appello

Qualora si accerti che la lunghezza del film è maggiore di quella denunciata, l'esame è sospeso fino a quando l'interessato non dimostri di avere pagato il supplemento dovuto per i metri di pellicola non denunciati.

Art. 7.

L'esame dei film e dei lavori teatrali è eseguito secondo l'ordine di ricezione delle domande. E' fatta salva la precedenza ai cinegiornali ai sensi dell'art. 10 della legge.

Art. 8.

L'attribuzione delle opere da revisionare in prima istanza viene effettuata secondo un programma di lavoro che, di volta in volta, viene portato a conoscenza delle Commissioni a cura del segretario di ciascuna di esse. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a cura dei segretari delle sezioni, in tempo utile, a ciascun membro della Sezione interessata, previ accordi col presidente della medesima.

Qualora il richiedente del nulla osta o l'autore dell'opera in revisione abbia chiesto, ai sensi dell'art. 4 della legge, di essere udito, il segretario della Commissione comunica l'avviso di convocazione anche al richiedente curando che di tale comunicazione sia conservata in atti la relativa documentazione.

Le detta comunicazione dovrà pervenire all'interessato almeno tre giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

Le deliberazioni sono valide quando all'adunanza è presente la maggioranza dei componenti, compreso il presidente. Esse vengono adottate a maggioranza assoluta di voti, prevalendo il voto del presidente in caso di parità.

Il segretario provvede alla compilazione del verbale delle adunanze della Commissione nel quale deve essere fatta menzione, ove richiesto, dei voti contrari al parere espresso e delle astensioni.

I pareri della Commissione redatti per iscritto e con le firme del presidente, dei membri presenti e del segretario, vengono raccolti in appositi registri.

E' obbligatoria la motivazione quando la Commissione si pronunci per il divieto della rappresentazione del film o per l'esclusione dei minori dalla visione del film o dell'opera teatrale.

La Commissione può sospendere l'espressione del parere invitando il richiedente a sopprimere o a modificare singole scene o sequenze o battute.

Art. 9.

Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art. 6 della legge:

contengano battute o gesti volgari;

indulgano a comportamenti amorali;

contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti;

fomentino l'odio o la vendetta;

presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva.

Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente.

Art. 10.

Il nulla osta per la proiezione del film o per la rappresentazione dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge è rilasciato dal Ministero senza o con il divieto di visione ai minori su conforme parere della Commissione, salvo il caso previsto dall'ultimo comma degli articoli 6 e 7.

In caso di non approvazione dell'intera opera o di una parte scenica o dialogata, agli atti del Ministero viene conservata l'opera o la parte non approvata.

L'interessato può ottenere duplicati del nulla osta del film o dell'opera teatrale o del provvedimento di ammissione al lavoro teatrale dei minori degli anni 18 ai sensi dell'art. 11 della legge.

Nell'ipotesi di nulla osta di film, l'interessato deve esibire moduli conformi all'allegato *B*) del presente regolamento.

Art. 11.

Le opere che non hanno ottenuto il nulla osta possono, in seguito a sostituzione del titolo e di parti sceniche o dialogate, essere presentate a nuovo esame, purchè le sostituzioni apportate assicurino in termini inequivoci che si tratta di edizione diversa da quella già revisionata.

In tal caso, le domande di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento devono essere altresì corredate da una particolareggiata descrizione delle scene, didascalie e dei dialoghi soppressi, aggiunti o modificati e; nell'ipotesi di revisione di film, dalla ricevuta attestante che è stato rinnovato il pagamento della tassa di revisione.

Art. 12.

Per proporre ricorso alla Commissione di secondo grado ai sensi della legge, l'interessato deve presentare istanza motivata al Ministero.

Nell'istanza devono essere indicati gli estremi della comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di esclusione dei minori.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 8.

Alla istanza riguardante la revisione dei lavori teatrali devono essere allegati sei esemplari dell'opera.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo designa come componenti la Commissione di secondo grado le due sezioni della Commissione di primo grado che seguono immediatamente nell'ordine quella da cui è stato espresso il parere in prima istanza, intendendosi come successiva all'ultima sezione la prima. La disposizione non si applica qualora sussistano particolari impedimenti che non consentano l'osservanza della procedura suesposta.

Art. 13.

Colui che ha ottenuto il nulla osta per la proiezione del film o la rappresentazione dell'opera teatrale ovvero il provvedimento di ammissione al lavoro teatrale dei minori degli anni 18 di cui all'art. 11 della legge, ha obbligo di assicurarsi che ogni esemplare, in tutte le sue parti, comunque ceduto per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia conforme a quello per il quale il nulla osta o il provvedimento fu concesso.

Resta salvo l'obbligo previsto dall'art. 135, primo comma, del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

Art. 14.

Il nulla osta del film o dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge ed il provvedimento di ammissione ai lavori teatrali dei minori degli anni 18 devono essere esibiti dagli interessati ad ogni richiesta delle persone preposte alla vigilanza ai sensi degli articoli 135, capoverso, 146 e 147 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Insieme al nulla osta dell'opera teatrale di cui all'art. 12 della legge ed al provvedimento di ammissione ai lavori teatrali dei minori degli anni 18 deve essere esibito un esemplare del copione contrassegnato su ogni pagina con il timbro a secco del Ministero.

Art. 15.

Gli esemplari dei film destinati all'esportazione devono essere accompagnati dal modulo, di cui al modello allegato C al presente regolamento, da esibirsi a richiesta della dogana.

Colui che ha ottenuto il nulla osta per l'esportazione del film deve garantire che gli esemplari da esportare sono identici a quello approvato ai sensi dell'art. 1 della legge.

L'Amministrazione ha facoltà di apporre sigilli sugli involucri degli esemplari dei film destinati al controllo doganale. Dell'apposizione dei sigilli è fatta menzione nel modulo indicato nel primo comma

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

ALLEGATO A

Mod. 129 (A)

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione generale dello spettacolo

Domanda di revisione

Il sottoscritto .... residente a

Via .... legale rappresentante della Ditta ....

Tel. .... con sede a .... domanda, a nome e per conto della Ditta stessa,

la revisione della pellicola dal titolo: ....

....

di nazionalità: .... produzione: ....

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri .... accertata metri ....

Roma, lì .... F. ....

Descrizione del soggetto

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

VERBALE

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. . . . . .
dell'Ufficio . . . . intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento della tassa di L.

Su conforme parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

Decreta:

Nulla osta alla rappresentazione in pubblico del film

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione

Roma, lì

Il Ministro

N. B. — *Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del turismo e dello spettacolo – Direzione generale dello spettacolo.*

ALLEGATO B

N ....

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione generale dello spettacolo

TITOLO

Metraggio { *dichiarato* / *accertato*

Marca:

Descrizione del soggetto

....

....

....

....

....

....

....

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il .. .. a termine della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero

2°)

.....

Roma, li *Il Ministro*

ALLEGATO C

MOD 376 - CI

MODULARIO Min. Tur. Spett. - 376

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Direzione generale dello spettacolo

Divisione VI

Roma,

Al

. . . . .

Prot. N. ....

Si fa riferimento alla domanda in data .

con la quale codesta Società ha chiesto che sia autorizzata l'esportazione temporanea / definitiva

in .... presso . .. .. .

del materiale cinematografico .. . ...

....

....

....

....

ceduto, come da dichiarazione.

Al riguardo, si comunica che nulla osta, per quanto di competenza, a che sia effettuata l'esportazione suddetta.

Il Direttore generale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2030.

Riconoscimento, agli effetti civili della erezione della Parrocchia Madonna di Fatima, in regione ex Fornaci del comune di Pinerolo (Torino).

N. 2030. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pinerolo in data 20 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 1° giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia Madonna di Fatima in regione ex Fornaci del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2031.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Sales, in rione Terrasanta della città di Palermo.

N. 2031. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 29 settembre 1962, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 16 luglio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco di Sales, in rione Terrasanta della città di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2032.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anna nella città di Enna.

N. 2032. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 21 giugno 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Anna nella città di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2033.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Teresa d'Avila, in frazione Villatella del comune di Ventimiglia (Imperia).

N. 2033. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 15 ottobre 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Teresa d'Avila, in frazione Villatella del comune di Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2034.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.V.M., in contrada Piano d'Acqua del comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

N. 2034. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 10 giugno 1962, integrato con dichiarazione del 26 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.V.M., in contrada Piano d'Acqua del comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2035.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Francesca Romana, in via Luca Tarigo, 19, Roma.

N. 2035. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 23 maggio 1959, integrato con decreto di pari data ed altro in data 9 maggio 1960 e con due dichiarazioni entrambe del 20 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Francesca Romana, in via Luca Tarigo, 19, Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2036.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in località Casotto del Pescatore del comune di Grosseto.

N. 2036. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 4 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in località Casotto del Pescatore del comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno e Treviso con la denominazione di Strada statale n. 422 « dell'Alpago e Consiglio ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1959, registro

n. 26, foglio n. 30, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge numero 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 250 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 51 « di Alemagna » presso La Secca-Cansiglio-innesto Strada statale n. 51 a Vittorio Veneto, con diramazione Farra-lago S. Croce-Sella di Fadalto, della lunghezza di km. 38+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 51 " di Alemagna ,, presso La Secca-Cansiglio-innesto Strada statale n. 51 a Vittorio Veneto, con diramazione Farra-lago Santa Croce-Sella di Fadalto, della lunghezza di km. 38+000 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 422 « dell'Alpiago e Cansiglio ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1964
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 129

(412)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Classificazione fra le comunali della strada di bonifica « Moulin Pertous-Città », in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 22 settembre 1962, n. 31, con la quale il comune di San Giorio di Susa (Torino) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « Moulin Pertous-Città » della lunghezza di km. 4+140.

Visto il voto n. 1904 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 maggio 1963, con la quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica « Moulin Pertous-Città » della lunghezza di km. 4+140 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di San Giorio di Susa (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, la provincia di Rovigo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 525.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(506)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, la provincia di Bari, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 801.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, la provincia di Latina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(508)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Cervara di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.653.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(229)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Ciciliano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.335.338, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(230)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Civitella San Paolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.875.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(232)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Cineto Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.142.271, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(231)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Gavignano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.948.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(233)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963, il comune di Poggio Moiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(234)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.006.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(235)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(236)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1963, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.295.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(237)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1963, il comune di Urbino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 288.275.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(238)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1963, il comune di Urbania (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.766.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(239)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Apecchio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.433.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(240)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1963, il comune di Toritto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(471)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Sulmona (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(504)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Camaiore (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(505)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1963, il comune di Sassocorvaro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.356.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(241)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Sassofeltrio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.562.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1963, ni 6373/4277, registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 1963, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 176, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 30 luglio 1963, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta GIANNONE Ciro fu Luigi, di terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), della superficie di ettari 123.13.72, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 9.152.861.75 (lire novemilionicentocinquantaduemilaottocentosessantuno e cent. 75) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 5.141.548 (lire cinquemilionicentoquarantunomilacinquecentoquarantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 14.290.000 (lire quattordicimilioniduecentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 223 del 23 agosto 1963.

(7)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Protezione di selvaggina

In tutto il territorio della provincia di Arezzo, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il Riccio (Erinaceus Europaeus) è incluso fra la selvaggina stanziale protetta.

(20)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 17 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,43	622,42	622,42	622,43	622,43	622,43	622,43	622,15	622.43	622.43
$ Can.	576,85	575,85	575,80	575,80	575,65	576 —	575,85	573 —	575,80	575,80
Fr Sv.	144,25	144,245	144,24	144,255	144,25	144,23	144,475	144,17	144,24	144.25
Kr D.	90,10	90,095	90,10	90.08	90,20	90,10	90,065	89,97	90,10	90,10
Kr N.	86.97	86,965	87 —	86,96	87 —	86,96	86,965	86,82	86,96	86,96
Kr. Sv.	119.99	120,03	120,02	120,05	119,90	119,99	120,045	119,65	120.02	120 —
Fol.	172,83	172,75	172,78	172,77	172,80	172,83	172,765	172,60	172,82	172,77
Fr. B.	12,49	12.495	12,495	12,49625	12,495	12,49	12,4955	12,37	12,49	12,495
Franco francese	127.06	126,97	126,95	126.9875	127 —	127,01	126,995	126,87	127 —	127 —
Lst	1742,22	1742,05	1742 —	1742.175	1741,85	1742,15	1742,10	1741,47	1742,15	1742.20
Dm. occ.	156,47	156,51	156,62	156,54	156,53	156,47	156,535	156,37	156,48	156.50
Scell. Austr.	24,10	24,105	24,11	24.1025	24,05	24,10	24,1025	24,05	24,10	24,105
Escudo Port.	21,73	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7275	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 17 gennaio 1964

Rendita 5 % 1935	107,575
Redimibile 3,50 % 1934	89,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,525
Id 5 % (Riforma fondiaria)	93.425
Id 5 % (Città di Trieste)	94,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99 925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99.95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1964

1 Dollaro USA	622,43
1 Dollaro canadese	575,825
1 Franco svizzero	144,251
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	120,047
1 Fiorino olandese	172,767
1 Franco belga	12 496
1 Franco francese	126 991
1 Lira sterlina	1742,137
1 Marco germanico	156,537
1 Scellino austriaco	24,102
1 Escudo Port.	21,731

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato integrativa del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 16 maggio 1963.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova della Corte dei conti, indetto con decreto del 16 maggio 1963, è fissata per il giorno 27 febbraio 1964.

La prova stessa avrà luogo in Roma, presso la sede della Corte, in via Baiamonti, 25, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Presidente: CARBONE

(402)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 127, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme e successive estensioni;

Visto la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 50 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità nel grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonché della idoneità generica al volo.

L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata in tre categorie:

1ª: ottimo; 2ª: buono; 3ª: sufficiente.

Contro l'esito della visita sanitaria di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, Divisione 5ª concorsi - Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare, Divisione 5ª concorsi, Sezione 1ª - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai Comandi competenti un rapporto informativo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La Commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale - prova scritta obbligatoria;
2) matematica - prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale - prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la Commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova scritta una votazione non inferiore ai dodici ventesimi.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in venti minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in quindici minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali saranno invitati dal Ministero a far pervenire al Ministero stesso, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza, utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale: coeff. 5;
prova scritta di matematica: coeff. 5;
prova orale di cultura generale: coeff. 5;
prova orale di matematica, fisica e chimica: coeff. 5;
prova orale di storia, geografia e topografia: coeff. 3;
prova orale di cultura militare aeronautica: coeff. 5;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20, 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono, nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) 3 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio militare prestato dai candidati;

f) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero della difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice;

g) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore, o copia autentica di esso, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di esso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Art. 11.

La nomina a sottotenente sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare professionale.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1963
Registro n. 47 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 331. — LAZZARINI

PROGRAMMA DI ESAME

a) Prove scritte (durata delle prove: 8 ore):

1) cultura generale: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od aeronautica, allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta;

2) matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

b) Prove orali obbligatorie (durata massima per ciascuna prova: 20 minuti):

3) cultura generale: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o su altri ad essa attinenti;

4) matematica, fisica e chimica:

Matematica:

Algebra.

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Risoluzione di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazioni di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana.

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero «p greco».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica:

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas; temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza fra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore.

Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche ed adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.

Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia.

Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti naturali ed artificiali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettro-magnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente. Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito della pila elettrica. Amperometro e Voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neuman. Rocchetto di Ruhmkof. Correnti di Foucault. Tele-fono. Le onde elettromagnetiche e le radiotrasmissioni.

Chimica:

Corpi semplici e combinazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica. Atomi e molecole. Leggi che regolano lo stato gassoso. Peso molecolare e peso atomico. Valenza. Reazioni chimiche. Equilibri chimici. Metalli e metalloidi. Composti chimici inorganici: ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi.

I principali metalli e metalloidi e i loro composti: proprietà chimiche e fisiche, preparazione, usi.

Cenni descrittivi dei composti della serie grassa e aciclica e della serie aromatica o ciclica.

Idrocarburi, alcool, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri semplici ed eteri composti o esteri. Gliceridi e grassi. Saponi. Idrati di carbonio. Composti azotati del carbonio. Ammine, ammidi, amminoacidi, proteine;

5) storia, geografia e topografia:

Storia:

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della Unità Nazionale Italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia e topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento su una carta. Scale. Misure delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezione;

6) cultura militare aeronautica:

Nozioni generali su:

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazioni d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimenti dei materiali speciali dell'Aeronautica - servizio delle telecomunicazioni - servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico - servizio di commissariato: per ogni servizio definire nelle linee generali, competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sulla uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

Codice penale militare.

c) Prove orali facoltative di lingue estere: (durata di massima per ciascuna lingua: 15 minuti).

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della Difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi - Sezione 1ª. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . in servizio o in congedo presso . . . . residente a . . . . (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2) . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6).

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . li

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (7):
. . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari i candidati dovranno precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'A.A. r.s.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronatutica militare.

(7) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di consigliere di 3ª classe indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1963, registro n. 6, foglio n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 2 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva.

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva di cui al decreto indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Fanelli dott. Gaetano, consigliere di Stato.

Componenti:

Capodaglio prof. Giulio, ordinario di economia politica nell'Università di Bari;

Criscuoli prof. Giovanni, incaricato di diritto privato nell'Università di Palermo;

San Martini dott. Lodovico, ispettore generale;

Prili dott. Antonio, direttore di divisione.

Segretario:

Arpino dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1963
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 227. — ANGELINI

(404)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1963, registro n. 11, foglio n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 luglio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con il decreto citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Vacirca dott. Mario, ispettore generale.

Componenti:

Fantozzi dott. Annibale, ispettore capo;

Mantino dott. Giuseppe, ispettore capo;

Benucci prof. Vinicio, ordinario di scienze naturali e di patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Bagnoregio;

Vivarelli prof. Alberto, incaricato di zootecnia nell'Istituto tecnico agrario di Fabriano.

Segretario:

Visin dott. Livio, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1963

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1963
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 367. — ANGELINI

(500)

Diario delle prove scritte del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

Le prove scritte del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963, avranno luogo a Roma nei locali della stazione Termini, via Giolitti n. 34, sala delle conferenze, nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 1964, con inizio alle ore 8,30.

(403)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 9 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 232, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi anticendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi anticendi è così costituita:

Presidente:

Catenacci dott. Corrado, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto vicario in servizio presso la Direzione generale anticendi;

Colangelo ing. Edoardo, ispettore generale comandante Scuole centrali anticendi;

Castagna prof. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma,

Turriziani prof. Renato, professore di ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nocerino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dello interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per lo esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1963

p. *Il Ministro*: GAIPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1963
Registro n. 36 Interno, foglio n. 35

(290)

Sostituzione di un componente la Commissione medica del concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1963, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, col quale si è provveduto alla nomina della Commissione medica del concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi anticendi, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dottor Pasquale Soccorsi deceduto in data 16 novembre 1963;

Decreta:

Il dott. Franco Soccorsi è nominato componente della Commissione medica del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Pasquale Soccorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1963

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1963
Registro n. 36, Interno, foglio n. 34.

(291)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 1460(11)P.I.a.3 del 23 novembre 1963, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 1964, con inizio alle ore 8.

(502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1988 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio), ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296.

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ghislieri Giuseppe idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 2 gennaio 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

(293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3085 del 1° luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3086 del 2 luglio 1963, con il quale l'ostetrica Tosti Iliana, quale vincitrice del concorso in premessa è stata assegnata alla condotta ostetrica del comune di Vallemaio;

Viste le dichiarazioni di rinuncia delle ostetriche Tosti predetta e Ruggiero Giuseppina, regolarmente interpellate a norma di legge;

Visto l'ordine di graduatoria delle concorrenti risultate idonee e l'ordine di preferenza delle sedi, dalle stesse indicato;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Laici Franca, 10ª classificata nella graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961, è dichiarata vincitrice del concorso stesso e viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di Vallemaio.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Frosinone, addì 23 dicembre 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(294)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.